



# **COMUNE DI ORTONA**

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA CHIETI

## **REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

(D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

**DELIBERA C.C. N. 96 DEL 22-12-94  
TESTO INTEGRATO CON DELIBERA C.C. 51 DEL 6-12-2004**

### **Art. 1 - oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Ortona della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo II I del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".

## **TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO**

### **Art. 2 - Zone di applicazione (59.2,5 -79.3)**

1. La tassa si applica sull'intero territorio comunale.

### **Art. 3 - Presupposto della tassa (62.1)**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada privata di accesso all'area o fabbricato.
3. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 13 e 16 è consentito, previa verifica della compatibilità, il cumulo entro il limite massimo complessivo dell'80% della tariffa ordinaria.

### **Art. 4 - Esclusioni (62.2.3.5)**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono soggetti alla tassa:
  - i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
  - i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie di cui alle leggi vigenti in materia richiamate dall' art. 62, 5° comma, D. Lg. 507/93
3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, di cui all'art. 2 L.915/82 e art. 21 c.2 del D.Lgs. 5.2.1997 n.22, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

### **Art. 5 - Soggetti Passivi ( 63.1)**

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso per ma mente in comune. I

#### **Art. 6 - Parti comuni all'edificio (63.2).**

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta dallo gennaio 1995 è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:
  - -quando i condomini sono *due*: l'aumento è del 10%
  - -quando i condomini sono trenta o più: l'aumento è del 2%
  - quando il numero dei condomini è ricompreso fra i numeri 2 e 30 la percentuale è determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed alle aree condominiali che l'amministratore del condominio avente non meno di quattro condomini è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno.

#### **Art. 7 - Locali in multiproprietà (63.3 -64.2)**

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i quali, comunque, mantengono, in via sussidiaria, l'obbligo derivante dal rapporto tributario attinente i locali e le aree in uso esclusivo. i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori

#### **Art. 8 - Locali tassabili**

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
  - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
  - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
  - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar. Caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
  - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica

sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc. .
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

#### **Art. 9 - Aree Tassabili**

1. Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

#### **Art.10 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali (66.3)**

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 33%.
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia -originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
5. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nelle licenza o autorizzazione.

#### **Art. 11 - Locali ed aree non utilizzate**

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di servizi atti a farne presumere l'uso.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi nonché dei servizi (gas, luce, acqua, ecc.)

#### **Art. 12 - Deduzioni (66)**

Abrogato (D.L. 599/1996 art. 4 bis)

#### **Art. 13 - Riduzioni di tariffa (66.3 e 4)**

1. A partire dal 1° gennaio 1995 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:
  - abitazioni con unico occupante: riduzione 33%;
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento da parte del comune: riduzione 33 %;
  - abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno: riduzione 33%;
  - parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore: riduzione 30%

## **TITOLO II TARIFFAZIONE**

#### **Art. 14 - Obbligazione tributaria**

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
  - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
  - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui si sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio

#### **Art. 15 - Esenzioni e riduzioni**

##### **1. Sono esenti dal tributo (67.1)**

- 1) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;

#### **Art. 16 - Riduzioni individuali (67.1 e 2)**

1. La tassa è ridotta per gli immobili assoggettati a tassazione adibiti ad abitazione di persona portatore di handicap in situazione di gravità, riconosciuta ai sensi della L.104/92, con invalidità non inferiore al 100% oppure di persona non vedente, così come definito dal comma 2 dell'art.1 della L.12.3.99 n.68: riduzione del 33%. La condizione di handicap grave o cecità deve essere attestata dal certificato di riconoscimento della invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. La maggiore riduzione è riconosciuta a condizione che il reddito imponibile annuo del nucleo familiare non sia superiore ad un limite che viene fissato con delibera della Giunta Municipale in sede di approvazione delle tariffe. Per ottenere il beneficio il soggetto passivo TARSU presenterà apposita istanza all'ufficio tributi del Comune, dichiarando le condizioni che ricorrono per avere diritto al beneficio, con allegata copia della certificazione rilasciata dalla commissione invalidi civili o ciechi civili.
2. La tassa è ridotta per gli immobili assoggettati a tassazione, ubicati al di fuori dei centri urbani, che siano situati ad una distanza, misurata su strada pubblica, superiore ai 300 mt. dal più vicino contenitore di raccolta: riduzione del 60%.
3. La tassa è ridotta individualmente nel caso che l'utente abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti realizzata mediante recupero e/o l'avvio in proprio, totale o parziale, a smaltimento dei rifiuti prodotti: riduzione dal 30% al 60%; la gradualità della riduzione è fissata in via generale con delibera della Giunta Municipale. La riduzione è fissata con provvedimento del responsabile d'imposta su semplice domanda dell'utente in relazione all'intensità degli effetti accertati, e vale sino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate da verificare comunque annualmente dall'Ufficio tributi.

#### **Art. 17 - Copertura delle esenzioni e riduzioni (67.3)**

1. A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente articolo.

#### **Art. 18 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio (59.4)**

1. Qualora si verifichi, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARSU

**art.16, comma 2** (testo approvato con delibera del Consiglio Comunale n.110 del 2.12.2009)

"2. La tassa è ridotta per gli immobili, ubicati al di fuori dei centri urbani, per i quali la raccolta dei rifiuti viene eseguita in maniera difforme dal sistema standard di "raccolta differenziata porta a porta". La riduzione compete alle seguenti condizioni:

- a) quando la raccolta dei rifiuti viene eseguita con il sistema del porta a porta ma, per ragioni tecnico-operative del gestore del servizio (accessibilità degli automezzi), il conferimento dei rifiuti non può essere eseguito al confine tra la proprietà privata su cui insiste l'immobile soggetto a tassazione e la strada pubblica ma avviene in un punto predefinito, indicato dal gestore, ubicato ad una distanza superiore ai 150 metri e fino a 300 metri, l'imposta è ridotta del 30%; se tale distanza è superiore ai 300 metri, l'imposta è ridotta del 50%;
- b) quando la raccolta dei rifiuti viene eseguita con sistemi e modalità diversi dal "porta a porta" ed i punti di conferimento, indicati dal gestore, sono ubicati ad una distanza superiore ai 300 metri e fino a 600 metri, l'imposta è ridotta del 30%; se tale distanza è superiore ai 600 metri l'imposta è ridotta del 50%.

*Le distanze di cui alle precedenti lettere a) e b) si intendono misurate su strada pubblica, secondo il percorso più breve che intercorre tra il punto di conferimento ed il limite della proprietà privata su cui insiste l'immobile soggetto a tassazione. La riduzione è concessa su istanza del contribuente e previa verifica ed attestazione del gestore del servizio."*

e.e.  
delibera n. 110 del 2/12/2009

nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto -sino alla regolarizzazione del servizio- ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

**Art. 19 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio (59.6)**

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

**Art. 20 - Gettito del tributo (61)**

1. La tariffa della tassa è determinata, con Delibera della Giunta Municipale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4; e 67, comma 3°, del decreto 507 e, per il 1994, dell'art. 79, comma 5°, dello stesso decreto.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70% per i comuni in condizione di squilibrio di cui all'art. 45, comma 2 letto b del Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504; 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario).

**Art. 21 - Tariffazione per il 1995 (79,3 ss)**

Abrogato

**Art. 22 - Tariffazione dall'1. 1. 1996 (65 -69,1 -79.2)**

1. La tassa è commisurata, a partire dal 1° gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

#### **Art. 23 – Categorie tassabili e determinazione della tassa (68.2 - 69)**

1. Le categorie tassabili sono classificate secondo la tabella allegato 1 al presente regolamento.
2. I coefficienti di produttività di rifiuti vengono individuati annualmente con delibera della Giunta Municipale in corrispondenza di ciascuna categoria di cui al precedente comma.
3. Le tariffe corrispondenti a ciascuna categoria vengono fissate annualmente con delibera della Giunta Municipale.
4. Le delibere di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono essere accorpate anche in un unico provvedimento.
5. Le delibere di cui ai commi 2 e 3 devono essere adottate entro il 31 dicembre di ciascun anno, comunque non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione ed hanno valore per l'anno successivo. In caso di proroga del termine per l'approvazione del bilancio le delibere possono essere adottate dopo il 31 dicembre, comunque prima o contestualmente all'approvazione del bilancio ed in tal caso hanno valore per l'anno in corso. In mancanza di adozione delle delibere di cui ai precedenti commi 2 e 3 si intendono confermati i coefficienti e le tariffe vigenti al 31 dicembre precedente l'anno d'imposta di competenza.
6. La deliberazione con la quale vengono fissate le tariffe deve essere adeguatamente motivata con riferimento ai costi del servizio ed alla percentuale di copertura della spesa.

#### **Art. 24 - Unità immobiliari ad uso promiscuo (62.4: facoltativo)**

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

#### **Art. 25 - Tassa giornaliera di smaltimento (77)**

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengano per una durata superiore ad una giornata e, comunque inferiore a 6 mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 20 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art.22 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria

recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene, di regola, mediante versamento diretto su apposito cc postale, oppure tramite iscrizione a ruolo.

### **TITOLO III**

#### **DENUNCE - ABBUONI**

#### ***Art. 26 - Denunce (70)***

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, ferma restando la decorrenza dell'obbligazione tributaria come previsto dall'art. 14, 2° comma del regolamento.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto (77.4).

#### ***Art. 27 - Denuncia di variazione (70.2 - 66.6)***

1. La denuncia di cui all'art. 26, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 26, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13, 15 e 16.

#### ***Art. 28 - Norma transitoria per le prime denunce (79.6)***

2. In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli articoli 26 e 27, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli articoli 6, 2° comma e 7, 2° comma, sono presentati entro il 30

settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1996.

#### **Art.29 - Modalità dei Rimborsi (75)**

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

#### **Art. 30 - Entrata in vigore**

Le norme del presente Regolamento sono applicabili dall'1.1.1995, con eccezione di quelle che per legge sono rinviate a date successive (art. 25 Regolamento) o all'1.1.1996 (art. 63, commi 2,3,4; art. 64 comma 2, secondo periodo; art.66. commi 1 e 2 del D.Lg.n.507/93, così come previsto dal D.L. del 7.11.94, n.619

### **TITOLO IV**

#### **GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

#### **Art. 31 - Il funzionario responsabile (74)**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Municipale. Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.
2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

#### **Art. 32 - Sanzioni e interessi**

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.
2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore. Il Responsabile d'imposta nella determinazione dell'entità delle sanzioni valuterà comunque, anche in carenza della predetta delibera, la gravità della violazione, nonché la personalità del contravventore e le sue condizioni economiche.